



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di BOLOGNA

Avviso alla persona offesa
(Artt. 90 bis cpp e 101 c.p.p.)

In relazione alla denuncia/querela presentata in data odierna, si avvisa l'interessato, se ed in quanto persona offesa dal reato, che, in quanto tale, per l'esercizio e le facoltà ad essa attribuite dal codice di procedura penale, può nominare un difensore nelle forme previste dall'art. 96, comma 2, c.p.p. e che, nella ricorrenza delle condizioni di legge, nella anzidetta qualità, qualora posseduta, può accedere al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76 del dpr 30 maggio 2002 n. 115, per la nomina del difensore e del consulente tecnico; con la precisazione che, laddove si tratti di persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583 *bis*, 609 *bis*, 609 *quater*, 609 *octies*, 612 *bis*, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quinquies*, 601, 602, 609 *quinquies* e 609 *undecies* c.p., può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti ordinariamente [ora: non superiore a EURO 11.493,82, in virtù di quanto disposto dall'articolo unico del d.m. 16 gennaio 2018, pubblicato sulla G.U. 28 febbraio 2018 n. 49].

Il nominando difensore può e deve essere in grado di fornire tutte le pertinenti indicazioni e informazioni utili per la soddisfazione dei propri interessi, nell'ambito del procedimento penale.

Si avvisa, comunque, che, laddove si abbia subito un danno dal reato, in qualità di danneggiato del reato, si ha la facoltà di costituirsi parte civile nel procedimento penale, per ottenere il risarcimento del danno, secondo le modalità e i termini di cui agli articoli 74 s. c.p.p..

Si avvisa, altresì, delle facoltà di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni sul registro delle notizie di reato secondo la disciplina di cui all'articolo 335 commi 1,2 e 3 *ter* c.p.p., rivolgendo formale istanza all'ufficio competente della Procura della Repubblica, e di chiedere di essere informati dell'eventuale richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, per poter proporre opposizione, secondo la disciplina di cui all'art. 408 c.p.p., salve le ipotesi che si tratti di delitti commessi con violenza alla persona in cui è comunque dovuto l'avviso dell'eventuale archiviazione.

Si avvisa ancora che, se il reato è procedibile a querela, il procedimento penale può comunque essere definito con la remissione di querela e la accettazione della controparte; salve le ipotesi di querela irrevocabile [cfr., in particolare, articolo 609 *septies* c.p., per i reati di violenza sessuale e di atti sessuali con minorenni] e salve le specifiche disposizioni di legge dirette a porre particolari condizioni all'esercizio del diritto di remissione della querela [cfr., in particolare, articolo 612 *bis* c.p., per il reato di atti persecutori, che richiede una remissione di querela "processuale", ossia presentata solo alla autorità giudiziaria procedente].

Si avvisa che, sempre se il reato è procedibile a querela, e rientra nella competenza del giudice di pace, il procedimento può essere definito favorendo la conciliazione tra le parti [e, quindi, la remissione della querela], mediante eventualmente un'attività di mediazione di centri e strutture pubbliche presenti sul territorio [cfr. articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274].

Si avvisa, altresì, del fatto che, laddove ricorrano i presupposti di legge ed il reato lo consenta [deve trattarsi di un reato sanzionato con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento], il pubblico ministero potrebbe determinarsi a chiedere l'archiviazione per la particolare tenuità del fatto, potendosi in proposito esercitare le facoltà di cui all'articolo 411, comma 1 bis, c.p.p, nel caso presentando formale motivata opposizione".

Si da atto che l'interessato, espressamente interpellato, ha dichiarato di avere conoscenza della lingua italiana.

Bologna,

l'Ufficiale di polizia giudiziaria

Per presa visione e ritiro di copia
